



Il Ministro dell'Interno

Visto il proprio decreto 18 maggio 2007, recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", con il quale sono stati fissati i requisiti di sicurezza per l'esercizio delle predette attività, prevedendo, per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, un termine di due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto per la presentazione, da parte del gestore, della relativa istanza all'amministrazione comunale competente, al fine di ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo;

Visto i propri decreti in data 20 novembre 2009 e 23 dicembre 2010, con i quali, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2011 a favore delle Commissioni Comunali e Provinciali per l'esame delle predette istanze;

Preso atto delle problematiche rappresentate dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa circa la sussistenza di decine di migliaia di attrazioni ancora da registrare nell'imminenza della scadenza del termine fissato con il predetto decreto del 23 dicembre 2010;

Atteso che è in fase avanzata la predisposizione di un intervento normativo volto a semplificare le procedure vigenti in materia, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'iniziale applicazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto del 18 maggio 2007 e fermo restando la salvaguardia dei requisiti di sicurezza delle predette attività di spettacolo viaggiante;

Rilevato che l'imminente scadenza del termine potrà determinare il rigetto automatico delle istanze senza assicurare la necessaria e sostanziale valutazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza, da parte delle amministrazioni comunali competenti, con gravi riflessi sulla prosecuzione dell'esercizio delle predette attività, nonché con possibili conseguenze di carattere giurisdizionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per portare a compimento i procedimenti già in istruttoria;

Decreta

1. Le Commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo sono autorizzate a proseguire sino al 31 dicembre 2012 nell'esame, esclusivamente, delle istanze già presentate nel termine del 12 dicembre 2009. Conseguentemente le attività di spettacolo viaggiante, indicate al comma 2, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 20 novembre 2009, possono continuare a proseguire nell'esercizio delle attività sino alla predetta data, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di diniego espressi.

Roma, 28 DIC. 2011

IL MINISTRO

Giuseppe Casulli